Formazione per i mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo

Approvazione di criteri e modalità
Delibera n. 2515 del 23/11/2012

Approvazione di criteri e modalità per lo svolgimento della formazione specifica per i mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo, ai sensi del d.P.G.p. 27 marzo 2008, n. 8- 115/leg. "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" e s.m., (articolo 8, comma 2, lettera d) ed articolo 10, comma 3, lettera c)).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. 2515
Prot. n. 405/12-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Approvazione di criteri e modalità per lo svolgimento della formazione specifica per i mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo, ai sensi del d.P.G.p. 27 marzo 2008, n. 8- 115/leg. "Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" e s.m., (articolo 8, comma 2, lettera d) ed articolo 10, comma 3, lettera c)).

Il giorno 23 Novembre 2012 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Lorenzo Dellai

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alberto Pacher

ASSESSORI
Marta Dalmaso

Mauro Gilmozzi

Lia Giovanazzi Beltrami

Tiziano Mellarini

Alessandro Olivi

Franco Panizza

Ugo Rossi

Assiste:
LA DIRIGENTE
Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

L'articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 stabilisce che la Provincia, in applicazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) promuove e sostiene la realizzazione di interventi e attività a favore degli studenti stranieri, volti, tra l'altro, ad utilizzare mediatori interculturali e facilitatori linguistici, individuando le professionalità richieste e le aree d'intervento, con Regolamento al quale si rinvia.

La delibera della Giunta provinciale n. 470 del 9 marzo 2012 ha istituito il Servizio Istruzione presso il Dipartimento della conoscenza inserendo nella rispettiva declaratoria al punto 4 che lo stesso svolga tra l'altro azioni di supporto e monitoraggio verso le istituzione scolastiche e formative per quanto concerne l'integrazione dei ragazzi stranieri.

L'articolo 8 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg. e s.m., definisce in primo luogo i compiti del mediatore interculturale. In particolare tale figura provvede, secondo quanto stabilito dal protocollo di accoglienza previsto dall'articolo 9, a facilitare ed a supportare nell'istituzione scolastica e formativa: la prima accoglienza dello studente; la relazione tra scuola e famiglia e la realizzazione d'interventi e progetti interculturali.

Con la delibera numero 747 del 20 aprile 2012 sono state approvate le Linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri e sono stati ulteriormente precisati i compiti che il mediatore può svolgere all'interno delle istituzioni scolastiche e formative.

La figura del mediatore interculturale è quindi necessaria per assicurare una buona pratica di accoglienza, nelle istituzioni scolastiche e formative, dei cittadini extracomunitari immigrati.

Il mediatore interculturale per lo svolgimento dei suddetti compiti deve essere iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 3, comma 3 del Regolamento e deve possedere, ai sensi del già citato articolo 8, comma 2, i seguenti requisiti:
conoscenza della L1 (o meglio possedere la padronanza della L1);
una competenza certificata in italiano corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa oppure aver conseguito un diploma di istruzione in una scuola secondaria di secondo grado italiana;
la frequenza di un percorso scolastico corrispondente ad almeno dodici anni di studio ed il possesso del relativo titolo di studio finale;
la frequenza di almeno centocinquanta ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia, sulla mediazione interculturale in ambito scolastico oppure aver prestato, negli ultimi cinque anni scolastici, attività di mediazione interculturale per almeno cento ore nell'anno presso istituzioni scolastiche e formative italiane;
aver vissuto un percorso di migrazione.

Le lettere a), d), e), del comma 2 dell'articolo 8 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 -115/Leg e s.m. dispongono anche che la Giunta provinciale definisca le modalità ed i criteri per la verifica della padronanza della L1, per lo svolgimento delle attività formative e la verifica del percorso di migrazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile

1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15) e secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 10 del D.P.P. 27 marzo 2008 115/Leg , n. 8 e s.m. , l'apprendimento della lingua straniera può essere sostituito dall'apprendimento della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse da parte dell'istituzione scolastica e formativa. A tal fine sono utilizzati docenti in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1; se non disponibile un docente possono essere utilizzati i facilitori linguistici provvisti del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1. In caso di indisponibilità di docenti e di facilitatori linguistici possono essere utilizzati i mediatori interculturali previsti dall'articolo 8 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 -115/Leg e s.m., che abbiano i seguenti ulteriori requisiti:
in relazione alla conoscenza della lingua italiana: una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa;
in relazione al titolo di studio: laurea in scienze della formazione primaria o diploma di laurea di durata almeno triennale il cui piano di studi comprenda almeno 5 esami di lingua o cultura straniera o lingua madre o linguistica o glottodidattica conseguiti in Italia o all'estero;
in relazione alla formazione: aver frequentato un corso aggiuntivo di formazione specifica, organizzato o riconosciuto dalla Provincia, sul sistema educativo di istruzione e formazione della provincia di Trento con particolare riferimento all'insegnamento delle lingue straniere.
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg e s.m. dispone anche che la Giunta provinciale definisca le modalità ed i criteri per l'applicazione del punto 3) qui sopra riportato.

Secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 2 della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2, la Giunta provinciale provvede tra l'altro, ad elaborare e proporre modalità e criteri generali per la fissazione delle tariffe di concorso degli utenti esterni al costo dei servizi offerti dall'Amministrazione. Pertanto, nel rispetto di tale normativa, si propone di stabilire che la quota di iscrizione al corso formativo, da parte di utenti, venga quantificata tenendo conto del costo complessivo previsto per la realizzazione dello stesso nonché del numero massimo dei partecipanti.

Alla luce di quanto esposto, si rende necessario approvare i seguenti documenti:
"Criteri e modalità per la verifica della padronanza della L1 (lingua madre dello studente straniero considerata lingua prima), per lo svolgimento della formazione specifica sulla mediazione interculturale in ambito scolastico e formativo e per l'accertamento del percorso di migrazione", come specificato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
"Criteri e modalità per lo svolgimento della formazione specifica per i mediatori interculturale in ambito scolastico e formativo per l'insegnamento della L1 (lingua madre)", come specificato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Preso atto che con delibera provinciale n. 1955 del 16.09.2011 sono stati approvati i criteri e modalità per la verifica della conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che si dichiarano di madrelingua italiana e criteri, modalità e contenuti per lo svolgimento della "Formazione specifica volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2" (lingua italiana insegnata agli studenti stranieri considerata lingua seconda) e che per mero errore non sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dell'articolo 15 bis "Disposizione finale per garantire disponibilità di personale" del Regolamento si ritiene necessario inserire tali criteri nella presente delibera.

Ai sensi della delibera provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010 sono stati acquisiti i pareri dei Servizi competenti.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lettera d) ed ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c), del D.P.P. 27 marzo 2008, n. 8 - 115/Leg e s.m., i seguenti documenti:

"Criteri e modalità per la verifica della padronanza della L1 (lingua madre dello studente straniero considerata lingua prima), per lo svolgimento della formazione specifica sulla mediazione interculturale in ambito scolastico e formativo e per l'accertamento del percorso di migrazione" quale allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
"Criteri e modalità per lo svolgimento della formazione specifica per i mediatori interculturali in ambito scolastico e formativo per l'insegnamento della L1 (lingua madre)" quale allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che gli allegati di cui al punto 1) sostituiscono integralmente quelli approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3119 del 4 dicembre 2008;

di disporre che quanto contenuto nell'articolo 12 dell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trova applicazione anche in riferimento ai facilitatori linguistici;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

LB